

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 settembre 2007, n. 1454.

Art. 23, c. 4 della L.R. 30/2005 e D.Lgs. 77/2002. Riconoscimento dello svolgimento del servizio civile nazionale ai fini dell'esperienza nel sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Disposizioni applicative.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale allo sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro;

Vista la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 «Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia»;

Visto il regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 «Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Visto il decreto del ministero della solidarietà sociale - 3 agosto 2006: «Approvazione del prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi»;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 «Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64» e successive modificazioni e integrazioni;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di dare atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 23, c. 4 della L.R. 30/2005 sia riconosciuto nel computo dei trecentosessantacinque giorni di servizio anche non continuativo svolti nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della legge, lo svolgimento del Servizio civile nazionale, ove afferente allo specifico settore del sistema dei servizi per la prima infanzia e relativo a progetti che prevedano l'espletamento delle funzioni di educatore professionale o di educatore animatore, di cui all'articolo 17 della stessa L.R. 30/2005;

3) di notificare ai Comuni dell'Umbria le presenti disposizioni applicative dell'art. 23, c.4 della L.R. 30/2005;

4) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Relatore
Prodi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Art. 23, c. 4 della L.R. 30/2005 e D.Lgs. 77/2002. Riconoscimento dello svolgimento del servizio civile nazionale ai fini dell'esperienza nel sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Disposizioni applicative.

L'art. 23 comma 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 «Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia» dispone che «la funzione di educatore professionale e di educatore animatore, di cui all'articolo 17, può essere svolta all'interno del sistema integrato dei servizi socio-educativi dai soggetti anche sprovvisti del titolo specifico previsto dallo stesso articolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato almeno trecentosessantacinque giorni di servizio, anche non continuativo, nel quinquennio precedente».

In merito a tale disposizione si ritiene necessario dover precisare in quale rapporto si pone la normativa del Servizio civile nazionale rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, comma 4.

Il Servizio civile nazionale è stato istituito con la legge 6 marzo 2001 n. 64 quale modalità per attuare il «dovere di difesa della patria sancito dall'articolo 52 della Costituzione. Esso può essere svolto dai giovani tra 18 ai 28 anni che scelgono volontariamente di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico. Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, è una importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.

Le aree di intervento nelle quali è oggi possibile prestare il Servizio civile nazionale sono riconducibili ai settori: assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all'estero.

I requisiti dei «progetti» di servizio civile nazionale sono stati disciplinati dal decreto del ministero della solidarietà sociale - 3 agosto 2006: «Approvazione del prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi» che individua tra le informazioni più rilevanti per la redazione e valutazione dei progetti stessi: la descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto rispetto a situazioni date, definite attraverso indicatori misurabili; il settore d'impiego, la tipologia dell'intervento, gli obiettivi generali e specifici da raggiungere, la descrizione delle attività e dell'organizzazione.

ne, le altre risorse umane coinvolte nel progetto, gli strumenti utilizzati e le modalità operative; la specificazione dei requisiti e delle pregresse esperienze eventualmente richiesti ai candidati volontari per la partecipazione al progetto, coerenti con il livello di complessità e di specializzazione dello stesso; i giorni di servizio a settimana; le ore di servizio a settimana, ovvero il monte ore annuo di servizio dei volontari; il dettaglio dell'attività formativa generale e specifica prevista per i volontari.

In merito alla disciplina recata dal decreto delegato 5 aprile 2002, n. 77 «Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001 n.64» così sostituito dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, occorre poi ricordare quanto stabilito all'art. 9. (Trattamento economico e giuridico)

«1. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

2. Agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del fondo nazionale per il servizio civile.

3. L'Ufficio nazionale, tramite l'ISVAP, provvede a predisporre condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile.

4. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio militare obbligatorio con onere, per il personale volontario, a carico del fondo nazionale per il servizio civile.

5. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attività di servizio civile è fornita dal Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico del fondo nazionale.

6. Il personale femminile del Servizio civile nazionale è sospeso dall'attività a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata all'Ufficio nazionale, alla Regione o alla Provincia autonoma della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa è corrisposto l'assegno di cui al comma 2, ridotto di un terzo, a carico del Fondo nazionale.

7. I dipendenti di amministrazioni pubbliche che svolgono il servizio civile ai sensi del presente decreto legislativo, sono collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni. In questo caso, il periodo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Gli oneri gravano sul Fondo nazionale.

8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile

o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale».

Al fine di valorizzare le funzioni svolte dai volontari del Servizio civile nazionale e d'altro canto non rendere vano quanto previsto dalla legge 30/2005 in merito al riconoscimento della professionalità e dell'esperienza del personale del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all'art. 23, c. 4, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2007, n. 1456.

Avviso pubblico per l'ammissione in sovrannumero al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2007/2010 della Regione Umbria.

N. 1456. Deliberazione della Giunta regionale 10 settembre con la quale si stabilisce di pubblicare l'avviso pubblico per l'ammissione in soprannumero al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Umbria 2007/2010.

Il testo integrale dell'atto suindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale p. III (Avvisi e concorsi) n. 40 del 2 ottobre 2007).

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 luglio 2007, n. 6925.

Il David s.n.c. di Ellera (PG): sostituzione del responsabile sanitario.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive mod. e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la comunicazione di sostituzione del responsabile sanitario presentata dalla sig.ra Laura Martelli, nata a Livorno il 26 marzo 1939 e residente in via